



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0011857 P-4.22.17.4.5
del 12/10/2016



15008109

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo
legislativo.segr@mit.gov.it
DG Trasporto marittimo
urp.navig@mit.gov.it
stefania.moltoni@mit.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio Legislativo
ufficio.legislativo@mise.gov.it

Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
segr.legislativo@sanita.it

Ministero dell'Istruzione

uffleg.capo@istruzione.it

e.p.c. **Ministero degli Affari Esteri**
DGUE – Uff. IV - dgue4@esteri.it

Oggetto: Caso EU Pilot 8443/16/MOVE – Inosservanza della direttiva 2008/106/CE da parte dell'Italia – Richiesta di informazioni supplementari.


Con riferimento al caso in oggetto, questa Struttura ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni supplementari, di seguito allegata.

Si pregano codeste Amministrazioni di voler cortesemente fornire le proprie osservazioni e di trasmettere la relativa documentazione, **entro il 28 ottobre 2016**, presso lo scrivente ufficio per il successivo inoltrare ai competenti Servizi della Commissione europea nei termini previsti dal sistema EU Pilot.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

P / Il Dirigente
Valerio Vecchiatti

S.B.



EU PILOT 8443/16

Riguardo alle carenze individuate in merito a quanto segue:

1. ELABORAZIONE, REVISIONE E APPROVAZIONE DEI CORSI E DEL PROGRAMMA

1.1. "Modulo di allineamento", "Corsi di specializzazione", "Corsi di gestione e formazione per il servizio su navi cisterna:

1.1.1. *Formazione per il servizio su navi cisterna*

I cinque nuovi decreti emanati nel 2016 descrivono nel dettaglio i contenuti dei programmi di formazione per il servizio su navi cisterna. Essi contengono riferimenti ai rispettivi regolamenti della Convenzione STCW, alle sezioni del codice STCW nonché agli IMO Model Courses e in linea di massima comprendono le competenze delle corrispondenti tavole del codice STCW.

I programmi relativi all'addestramento di base per le operazioni su navi petroliere e chimichiere (regolamento STCW V/1-1.1) e all'addestramento di base per le operazioni su navi gasiere (regolamento STCW V/1-2.1) non comprendono tuttavia prove pratiche antincendio. Ciò non è pienamente in linea con le tavole A-V/1-1-1 e A-V/1-2-1, che comprendono la competenza relativa allo svolgimento di operazioni antincendio. Va osservato che, in conformità alle summenzionate tavole, i metodi e i criteri atti a dimostrare e valutare detta competenza comprendono esercitazioni pratiche e addestramenti condotti in condizioni di formazione riconosciute e del tutto realistiche. Si tratta di un'omissione che può impedire al personale marittimo di conseguire pienamente la competenza in questione.

È stato constatato che, a norma dei decreti, i candidati sono tenuti a frequentare l'addestramento antincendio avanzato quale condizione essenziale per partecipare alla formazione di base per il servizio su navi cisterna. Non è tuttavia possibile valutare se le esercitazioni pratiche di cui sopra siano state incluse nell'addestramento antincendio avanzato, in quanto il decreto che delinea il programma per l'addestramento antincendio è ancora in fase di elaborazione.

Non è inoltre possibile stabilire se tali prove pratiche, qualora siano incluse nell'addestramento antincendio avanzato, comprendano tutti gli elementi necessari specificamente riferiti a ciascun tipo di formazione per il servizio su navi cisterna.

✓ In sintesi, i programmi di formazione per il servizio su navi cisterna sono stati ulteriormente elaborati al fine di includervi le competenze pertinenti.

× Non è tuttavia chiaro se sia stata garantita la competenza relativa allo svolgimento di operazioni antincendio. Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire informazioni su questo elemento specifico.

1.1.2. "Modulo di allineamento", "Corsi di specializzazione", "Corsi di gestione"

Il decreto 25 luglio 2016, che stabilisce i requisiti per il rilascio dei certificati, prevede la frequenza dei corsi di formazione "Leadership and Teamwork", "Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali" e "High voltage technology" quale condizione per ottenere il pertinente certificato di competenza (CoC). La circolare n. 34 dispone altresì che tali corsi siano richiesti per il rinnovo dei certificati di competenza oltre il 1° gennaio 2017.

√ La lacuna è stata pertanto colmata per quanto riguarda le voci individuate nei summenzionati corsi. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

Non è però chiaro se i programmi relativi al "Modulo di allineamento", ai "Corsi di specializzazione" e ai "Corsi di gestione" siano stati rivisti e aggiornati al fine di includervi tutte le modifiche di cui alla STCW 2010. Va notato che le voci mancanti individuate durante la visita dell'EMSA si basano su un esame campionario dei programmi.

× Si invitano pertanto le autorità italiane a chiarire se tali programmi siano stati rivisti al fine di integrarvi tutte le necessarie modifiche del 2010.

1.1.3. "Corso di specializzazione" e "Modulo di allineamento"

Non sono state fornite informazioni.

× Si invitano le autorità italiane a fornire la documentazione pertinente.

1.2. Programma di formazione in tecniche di sopravvivenza e salvataggio

Le autorità italiane hanno informato che le prove pratiche mancanti devono ora essere incluse nel corso di sopravvivenza e salvataggio in forza della circolare n. 16, del 9 maggio 2016, relativa alla formazione del personale marittimo. Inoltre il decreto 9 marzo 2016 relativo all'aggiornamento dell'addestramento di base e alle informazioni di sicurezza comprende anche le conoscenze e competenze (KUP) correlate alla lacuna relativa alle prove pratiche da effettuare a terra. Le autorità italiane hanno altresì reso noto che è in fase di elaborazione un nuovo decreto che istituisce il programma di formazione in tecniche di sopravvivenza e salvataggio.

√ La lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

1.3. Formazione per il servizio su navi passeggeri

Il decreto 15 febbraio 2016, che stabilisce la formazione del personale che presta servizio su navi passeggeri, comprende i riferimenti corretti ai regolamenti STCW e alle pertinenti sezioni del codice STCW.

√ La lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

1.4. Programmi di istruzione in "Trasporti e logistica. Conduzione del mezzo"

1.4.1. Programma relativo agli ufficiali di coperta

Le autorità italiane hanno segnalato il nuovo decreto che istituisce il corso di formazione sul tema "Leadership and Teamwork", che deve essere frequentato da chi intende acquisire la competenza in materia di "Bridge resource management" (gestione delle risorse sul ponte di comando).

Il decreto 25 luglio 2016, che stabilisce i requisiti per il rilascio dei certificati, richiede la frequenza dei summenzionati corsi da parte dei candidati che intendono ottenere il pertinente certificato di competenza. La circolare n. 34 dispone altresì che tali corsi siano richiesti per il rinnovo dei certificati di competenza oltre il 1° gennaio 2017.

√ La lacuna si considera pertanto colmata, per quanto riguarda la voce "Bridge resource management", dalla competenza "Mantenere una guardia di navigazione sicura". Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

In ogni caso non è ancora chiaro se il programma "Trasporti e logistica. Conduzione del mezzo" sia stato esso stesso rivisto e aggiornato al fine di includervi le altre voci mancanti individuate nella lacuna constatata, segnatamente:

- "Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale" dalla competenza "Mantenere una guardia di navigazione sicura",
- "Comprensione dello scopo del programma di sorveglianza migliorato" dalla competenza "Ispezionare e riferire i difetti e i danni a spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra".

Le autorità italiane hanno comunicato che tutte le voci mancanti sono state incluse nel programma di istruzione "Trasporti e logistica. Conduzione del mezzo" e hanno presentato uno schema del programma unitamente a una tavola sinottica, comprendente le competenze STCW e le KUP riferite alle competenze, le conoscenze e le abilità del programma di istruzione.

Lo schema del programma e la tavola sinottica di cui sopra non sono tuttavia sufficienti per dimostrare che le voci mancanti relative alla carenza riscontrata siano state incluse in tale programma di istruzione.

× Di conseguenza, si invitano le autorità italiane a fornire un'adeguata documentazione attestante che le voci mancanti di cui sopra sono state integrate nel programma. Tale documentazione potrebbe comprendere le parti pertinenti del programma/della tavola sinottica ed essere supportata dai punti pertinenti dei piani didattici elaborati dall'istituto, in cui le voci in questione vengano individuate in modo più dettagliato. Anche la descrizione di alcune esercitazioni pertinenti, finalizzate al conseguimento delle conoscenze e delle competenze di cui trattasi, costituirebbe un adeguato elemento di prova.

1.4.2. Programma relativo agli ufficiali di macchina

Le autorità italiane hanno segnalato il nuovo decreto che istituisce il corso di formazione sul tema "Leadership and Teamwork", che deve necessariamente essere frequentato da chi intende acquisire la competenza in materia di "Engine resource management" (gestione delle risorse in sala macchine).

Il decreto 25 luglio 2016, che stabilisce i requisiti per il rilascio dei certificati, prevede la frequenza del summenzionato corso da parte dei candidati che intendono ottenere il pertinente certificato di competenza. La circolare n. 34 dispone altresì che tale corso sia richiesto per il rinnovo dei certificati di competenza oltre il 1° gennaio 2017.

√ La lacuna si considera pertanto colmata, per quanto riguarda la voce "Gestione delle risorse in sala macchine", dalla competenza "Mantenere una guardia in macchina sicura".

In ogni caso non è ancora chiaro se il programma "Trasporti e logistica. Conduzione del mezzo" sia stato rivisto e aggiornato al fine di includervi le altre voci mancanti individuate nella lacuna constatata, segnatamente:

■ "Manutenzione e riparazione, quali smontaggio, regolazione e rimontaggio di macchinari e attrezzature" dalla competenza "Manutenzione e riparazione di macchinari e attrezzature di bordo".

Le autorità italiane hanno reso noto che i piani didattici per il programma relativo agli ufficiali di macchina erano in via di miglioramento. Non è stato tuttavia presentato alcun ulteriore elemento di prova in tal senso.

× Si invitano le autorità italiane a fornire un'adeguata documentazione attestante che le voci mancanti di cui sopra sono state integrate nel programma. Tale documentazione potrebbe comprendere le parti pertinenti del programma/della tavola sinottica ed essere supportata dai punti pertinenti dei piani didattici elaborati dall'istituto, in cui le voci in questione vengano individuate in modo più dettagliato. Anche la descrizione di alcune esercitazioni pertinenti, finalizzate al conseguimento delle conoscenze e delle competenze di cui trattasi, costituirebbe un adeguato elemento di prova.

1.5. "Modulo di allineamento", "Corsi di specializzazione", "Corsi di gestione"

Il decreto 25 luglio 2016, che stabilisce i requisiti per il rilascio dei certificati, prevede la frequenza dei corsi di formazione "Leadership and Teamwork", "Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali" e "High voltage technology" quale condizione per ottenere il pertinente certificato di competenza. La circolare n. 34 dispone altresì che tali corsi siano richiesti per il rinnovo dei certificati di competenza oltre il 1° gennaio 2017.

√ La lacuna si considera pertanto colmata per quanto riguarda queste voci. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

1.6. Corsi di formazione complementari (ad eccezione dell'assistenza medica)

Per quanto riguarda la formazione per il servizio su navi cisterna, a norma dei cinque nuovi decreti emanati nel 2016 che descrivono nel dettaglio i contenuti dei programmi di formazione, anche gli istituti che erogano istruzione e formazione marittima (MET) sono tenuti a seguire i summenzionati programmi.

√ Sulla scorta della risposta inviata e della documentazione fornita, la lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

1.7. Corsi non riconosciuti dall'amministrazione

1.7.1. Corso di laurea di I° livello in "scienze nautiche ed aeronautiche"

Nella risposta supplementare del 18 luglio le autorità italiane hanno comunicato che il MIUR ha inviato una nota all'Università di Napoli informando tale istituto in merito alla necessità che il corso sia conforme alla direttiva. Una nota analoga, segnalante che tutti i corsi simili già erogati o destinati all'erogazione dovrebbero essere conformi alla direttiva, è stata trasmessa a tutte le università.

× Si invitano comunque le autorità italiane a fornire chiarimenti in merito al fatto che il corso erogato dall'Università di Napoli e accettato ai fini del rilascio dei certificati di competenza sia effettivamente stato riconosciuto, per garantire che i laureati richiedenti un certificato di competenza abbiano frequentato tutti i programmi di cui alla Convenzione STCW.

1.7.2. Formazione per il servizio su navi passeggeri

Il nuovo decreto 15 febbraio 2016 stabilisce la formazione per il personale che presta servizio su navi passeggeri.

Esso dispone che la formazione sia erogata da società, istituti o enti riconosciuti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Guardia costiera italiana e istituisce inoltre una procedura finalizzata al riconoscimento di tali istituti, dei contenuti dei programmi di formazione e delle qualifiche degli istruttori.

√ Sulla scorta della risposta inviata e della documentazione fornita, la lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

1.7.3. Formazione a bordo di battelli di emergenza veloci

× Si invitano le autorità italiane a fornire una copia del decreto concernente la formazione per i battelli di emergenza veloci indicato nella risposta.

1.8. Prove pratiche non effettuate

Per quanto riguarda la lacuna riscontrata in materia di addestramento antincendio avanzato, le autorità italiane hanno segnalato che il nuovo decreto 1° aprile 2016 stabilisce il programma di formazione per il rinnovo del certificato di perizia (*certificate of Proficiency - CoP*) conformemente alla tavola A-VI/3 del codice STCW. Le autorità italiane hanno fatto altresì presente che è in fase di sviluppo un decreto che istituisce programmi di addestramento antincendio.

√ La lacuna è stata colmata in relazione all'aggiornamento dell'addestramento (ai fini del rinnovo).

× Tuttavia non è ancora possibile stabilire se l'intero addestramento antincendio sia stato indicato come necessario fino all'adozione del nuovo decreto citato nella risposta inviata. Si invitano le autorità italiane a presentare una copia del decreto in questione.

1.9. Accettazione dell'addestramento a bordo ed esperienza in settori non contemplati dalla direttiva

× Si invitano le autorità italiane a presentare le copie dei decreti pertinenti citati nella risposta inviata.

2. RINNOVO

L'articolo 4, punto 2, lettera c), del decreto 1° marzo 2016 n. 51, che stabilisce le procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, prescrive che il periodo di navigazione di tre mesi in soprannumero deve essere effettuato "nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido".

√ Questa parte della lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

Le autorità italiane hanno reso noto che il decreto 1° marzo 2016 n. 51, che stabilisce le procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, ha tenuto conto delle conclusioni riguardanti il rinnovo, avendo esso revocato le precedenti disposizioni di rinnovo di cui all'allegato IV del decreto n. 136. Non è tuttavia chiaro in che modo le nuove disposizioni riguardino i casi in cui un certificato di competenza scade mentre il titolare è ancora imbarcato.

× Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e documentazione di supporto in merito a tale questione.

Le autorità italiane hanno reso noto che il decreto 1° marzo 2016 n. 51, che stabilisce le procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, ha tenuto conto delle conclusioni riguardanti il rinnovo, avendo esso revocato le precedenti disposizioni di rinnovo di cui all'allegato IV del decreto n. 136. L'articolo 5, comma 3, del decreto 1° marzo 2016 n. 51 fa riferimento alle modalità di rinnovo dei certificati di perizia stabilite nei decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione STCW. Da un'analisi di tali decreti emerge quanto segue:

■ i requisiti per il rinnovo di un addestramento di base in materia di sicurezza (decreto n. 228/2016 del 9 marzo 2016) comprendono l'aggiornamento dell'addestramento di base a terra e a bordo, in conformità alla sezione A-VI/1.4 del codice STCW. Gli allegati A e C di tale decreto stabiliscono i contenuti delle prove pratiche, rispettivamente a terra e a bordo. Tuttavia è stato osservato che manca la KUP "salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua indossando la cintura di salvataggio".

× Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente per quanto riguarda la voce "salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua indossando la cintura di salvataggio".

■ non è pervenuta alcuna risposta in merito alla lacuna riguardante i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza diversi dai battelli di emergenza veloci (tavola A-VI/2-1) e i battelli di emergenza veloci (tavola A-VI/2-2).

× Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente in merito a tale questione;

■ i requisiti per il rinnovo dell'addestramento antincendio avanzato (decreto 1° aprile 2016) comprendono l'aggiornamento dell'addestramento di base a terra e a bordo, in conformità alle prescrizioni di cui alla Convenzione STCW.

√ Questa parte della lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

3. NORME SANITARIE

Le autorità italiane hanno reso noto che la normativa di cui alla lacuna riscontrata è in linea con le disposizioni della direttiva, a condizione che sia intesa in conformità all'articolo 12, comma 6, del decreto n. 71, e all'articolo 5, comma 1, della legge 23 settembre 2013, n. 113.

L'articolo 12, comma 6, del decreto n. 71 stabilisce che in casi urgenti l'autorità marittima può permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, a condizione che il periodo di tale permesso non superi i tre mesi e il marittimo interessato sia in possesso di un certificato medico scaduto da non più di 60 giorni. Tale disposizione attua l'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva. La lacuna si riferisce tuttavia all'articolo 12, comma 5, di tale decreto, che non attua integralmente l'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva.

Le autorità italiane hanno anche fatto riferimento all'articolo 5, comma 1, della legge n. 113. Tuttavia è stato stabilito quanto segue:

■ l'articolo 5, comma 1, della legge n. 113 modifica l'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 28 ottobre 1962 n. 1602;

■ l'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto n. 71 revoca l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962 n. 1602 e successive modifiche.

La citata disposizione della legge n. 113 sembra quindi non essere più in vigore.

× Si invitano le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

4. RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI

Le autorità italiane hanno reso noto che la circolare n. 17 del 17 dicembre 2008 è in fase di revisione.

× Si invitano le autorità italiane a presentare la circolare rivista.

5. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

5.1. Livello insufficiente di istruzione, formazione e valutazione necessarie per conseguire il livello di competenza specificato

Le autorità italiane hanno reso noto che il decreto 25 luglio 2016, che stabilisce i requisiti per il rilascio dei certificati, colma la lacuna riscontrata. Le conclusioni relative all'analisi di tale decreto sono le seguenti:

- "Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione (OOW) su navi di stazza inferiore a 500 GT che effettuano viaggi costieri (*Near Coastal Voyages - NCV*)":

è ora richiesto un ulteriore modulo di allineamento con riferimento alla sezione A-II/3 della Convenzione STCW. Il decreto prevede inoltre che i candidati al certificato di competenza frequentino un addestramento riconosciuto in "Sicurezza personale e responsabilità sociali" e "Perizia nell'uso di mezzi di salvataggio e battelli di emergenza diversi dai battelli di emergenza veloci".

√ Questa parte della lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

- "Comandante su navi di stazza inferiore a 2000 GT che effettuano viaggi entro 6 miglia dalla costa":

nel nuovo decreto non vi è alcun riferimento a tale certificato di competenza. Nelle precedenti risposte le autorità italiane hanno reso noto che una revisione del decreto 6 settembre 2011 tiene conto delle conclusioni relative al summenzionato certificato di competenza. Tuttavia non sono state presentate ulteriori informazioni o prove. Non è pertanto chiaro se il certificato di competenza sia stato mantenuto o revocato e, in caso di revoca, quali disposizioni transitorie sono state adottate in relazione ai titolari di detto certificato di competenza.

× Si invitano le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

- "Comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che effettuano viaggi costieri":

o certificazione rilasciata ai candidati titolari del certificato di competenza in qualità di "Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT che effettuano viaggi costieri":

√ La lacuna si considera colmata solo per quanto riguarda i requisiti relativi all'istruzione e alla formazione di tali candidati. Il nuovo decreto 25 luglio 2016 tiene conto di tale questione.

Il nuovo decreto continua tuttavia a disporre che tali candidati superino una valutazione in conformità alla sezione A-II/3 solo a livello operativo. Poiché non è necessaria una valutazione supplementare, non vi è garanzia che i candidati richiedenti tale certificato di competenza possano comprovare le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere tutte le mansioni di un comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che effettuano viaggi costieri, come specificato alla sezione A-II/3 del codice STCW.

× Si invitano le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

o certificazione rilasciata ai candidati titolari del certificato di competenza in qualità di "Comandante su navi di stazza inferiore a 2000 GT che effettuano viaggi entro 6 miglia dalla costa":

Non sono state fornite informazioni o prove in relazione ai requisiti per i candidati in possesso di tale certificato di competenza. detta opzione è stata precedentemente prevista dal decreto 6 settembre 2011. Nelle risposte precedenti le autorità italiane hanno reso noto che il decreto era in corso di revisione.

× Non sono tuttavia state rese disponibili ulteriori informazioni o prove. Si invitano le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

■ "Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri":

nel nuovo decreto non vi è alcun riferimento a tale certificato di competenza. Nelle precedenti risposte le autorità italiane hanno reso noto che una revisione del decreto 6 settembre 2011 avrebbe tenuto conto delle conclusioni relative a tale certificato di competenza. Tuttavia non sono state presentate ulteriori informazioni o prove. Non è pertanto chiaro se il certificato di competenza sia stato mantenuto o revocato e, in caso di revoca, quali disposizioni transitorie sono state adottate in relazione ai titolari di detto certificato di competenza.

× Si invitano le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

■ "Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite a viaggi costieri" e "Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri":

nel nuovo decreto non vi è alcun riferimento a tali certificati di competenza. Nelle risposte precedenti le autorità italiane hanno reso noto che una revisione del decreto 6 settembre 2011 tiene conto delle conclusioni relative ai summenzionati certificati di competenza. Tuttavia non sono state presentate ulteriori informazioni o prove. Non è pertanto chiaro se i certificati di competenza siano stati mantenuti o revocati o, in caso di revoca, quali disposizioni transitorie sono state adottate in relazione ai titolari di detti certificati di competenza.

× Si invitano le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

■ "Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT":

Il nuovo decreto prevede che i candidati richiedenti tale certificato di competenza frequentino un addestramento riconosciuto in "Sicurezza personale e responsabilità sociali" e "Perizia nell'uso di mezzi di salvataggio e battelli di emergenza diversi dai battelli di emergenza veloci".

√ Questa parte della lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

■ "Ufficiale responsabile della guardia in macchina (OEW) su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 kW":

il nuovo decreto prevede che i candidati richiedenti tale certificato di competenza frequentino un addestramento riconosciuto in "Perizia nell'uso di mezzi di salvataggio e battelli di emergenza diversi dai battelli di emergenza veloci".

√ Questa parte della lacuna si considera colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

La parte della lacuna riguardante il livello di istruzione insufficiente per tale certificato di competenza non può considerarsi colmata. La possibilità che il certificato di competenza possa essere rilasciato ai titolari del certificato di competenza in qualità di primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale di potenza inferiore a 750 kW senza un sufficiente livello di istruzione, come individuato nella lacuna in questione, era in precedenza prevista dal decreto 6 settembre 2011. Nelle risposte precedenti le autorità italiane hanno reso noto che il decreto era in corso di revisione. Non sono tuttavia state rese disponibili ulteriori informazioni o prove.

× Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

5.2. Istruzione e formazione riconosciute non richieste

■ Il decreto 26 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 19 marzo 2016, stabilisce le condizioni per l'abilitazione e il controllo degli erogatori di formazione per i corsi GMDSS (sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare).

Il capo IV, paragrafo 2, punto 2.2, dell'allegato I del decreto n. 71 prevede che i candidati abbiano frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e abbiano una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

√ Questa parte della lacuna si considera pertanto colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

■ Le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione in merito alla conclusione relativa al requisito mancante di istruzione e formazione riconosciute per il rilascio del certificato di perizia in materia di primo soccorso.

× Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

5.3. Servizi di guardia per un periodo non inferiore a sei mesi non richiesti

■ "Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT":

il nuovo decreto 25 luglio 2016 stabilisce che i candidati richiedenti il rilascio di tale certificato di competenza debbano aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi.

√ Questa parte della lacuna si considera pertanto colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

- "Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri":

nel nuovo decreto non vi è alcun riferimento a tale certificato di competenza. Nelle precedenti risposte le autorità italiane hanno reso noto che una revisione del decreto 6 settembre 2011 tiene conto delle conclusioni relative al summenzionato certificato di competenza.

× Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

- "OEW su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 kW":

il nuovo decreto 25 luglio 2016 stabilisce che i candidati richiedenti il rilascio di tale certificato di competenza debbano aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchina sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi.

√ Questa parte della lacuna si considera pertanto colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

5.4. Servizio di navigazione insufficiente o servizio di navigazione che non deve essere effettuato in una funzione adeguata

- Certificato di competenza in qualità di "Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri":

detta opzione è stata precedentemente prevista dal decreto 6 settembre 2011. Nelle risposte precedenti le autorità italiane hanno reso noto che il decreto era in corso di revisione. Non sono tuttavia state rese disponibili ulteriori informazioni o prove.

× Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

- Certificato di competenza in qualità di "Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT":

il nuovo decreto 25 luglio 2016 non comprende la possibilità per i titolari del certificato di competenza in qualità di "Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT" di acquisire un certificato di competenza in qualità di "Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT".

√ Questa parte della lacuna si considera pertanto colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

- Certificato di competenza in qualità di "Comandante su navi di stazza inferiore a 2000 GT che effettuano viaggi entro 6 miglia dalla costa":

detta opzione è stata precedentemente prevista dal decreto 6 settembre 2011. Nelle risposte precedenti le autorità italiane hanno reso noto che il decreto era in corso di revisione.

× Non sono tuttavia state rese disponibili ulteriori informazioni o prove. Si invitano pertanto le autorità italiane a fornire chiarimenti e ad allegare la documentazione pertinente.

5.5. Disposizioni divenute obsolete per il rilascio dei certificati delle navi cisterna

Le autorità italiane hanno reso noto che sono stati emanati cinque nuovi decreti che descrivono nel dettaglio i contenuti dei programmi di formazione per il servizio su navi cisterna. La nuova disposizione colma tale lacuna.

√ Questa parte della lacuna si considera pertanto colmata. Non è necessario fornire ulteriore documentazione.

6. CERTIFICAZIONE E CONVALIDA

Le autorità italiane non hanno fornito informazioni sui certificati di competenza per ufficiali di macchina a livello di gestione che sono stati rilasciati senza limitazione alcuna rispetto al tipo di sistema di propulsione.

× Si invitano le autorità italiane a fornire la documentazione pertinente.

In merito al certificato di competenza GMDSS le autorità italiane hanno reso noto che la lacuna è stata colmata attraverso la modifica delle pratiche esistenti e hanno inoltre comunicato che, per tenere conto di tale azione, verrà adottata una modifica adeguata del proprio sistema di gestione della qualità (QMS).

× L'azione correttiva descritta dalle autorità italiane potrebbe colmare la lacuna riscontrata. Si invitano le autorità italiane a fornire la documentazione pertinente, che può comprendere le parti pertinenti del manuale di qualità o procedure/istruzioni riguardanti l'attività in questione.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0009483 P-4.22.17.4.5

del 03/08/2016



14597541

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

legislativo.segre@mit.gov.it

E, p.c.

Ministero degli Affari Esteri

D.G.U.E. – Ufficio IV

dgue4@esteri.it

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE

giur@rpue.esteri.it

Oggetto: Eu pilot n. 8805/16/MOVE – Recepimento e attuazione in Italia della Direttiva UE 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Richiesta di informazione.

Nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, questa Struttura ha ricevuto dalla Commissione europea, una richiesta di informazioni (all. n. 1) relativa al recepimento e all'attuazione della Direttiva UE 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Al riguardo, si prega codesta Amministrazione di voler cortesemente inviare tutte le informazioni atte a chiarire la questione a questo Ufficio, entro il **23 settembre p.v.**, al fine di consentire a questa Struttura di rispettare i termini previsti dal Sistema Eu pilot.

Nel ringrazia per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Dirigente
(Valerio Vecchiotti)

All. c.s.
DMB

Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di infrazione
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.5208 - Fax 06.6779.5194.
Email: struttura@politicheeuropee.it



EU PILOT Rif. N. 8805/16

TITOLO: Recepimento e attuazione in Italia della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ("la direttiva") gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 maggio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Il 9 aprile 2015 la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione la seguente misura di recepimento, dichiarando che essa costituisce il recepimento completo della direttiva in Italia:

- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37- Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale [rif. MNE (2014) 52042]
- Tabella di concordanza [rif. MNE (2015) 52550].

Dopo aver esaminato tale documento unitamente alle disposizioni corrispondenti della direttiva, la Commissione invita le autorità italiane a trasmettere le osservazioni ritenute pertinenti in merito ai seguenti aspetti:

1. Articolo 6 – Relazione degli Stati membri alla Commissione

Conformemente all'articolo 6, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016 e in seguito ogni due anni. L'articolo 6 definisce inoltre i dettagli relativi alle informazioni richieste nella relazione.

La Commissione non ha potuto individuare con chiarezza le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di presentare la relazione alla Commissione entro il 6 maggio 2016 o le successive relazioni periodiche.

La Commissione non ha ancora ricevuto una relazione esaustiva dall'Italia.

Essa richiede pertanto alle autorità italiane di chiarire in che modo l'articolo 6 è considerato correttamente recepito.

2. Articolo 12, paragrafo 1 – Recepimento

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, le disposizioni adottate dallo Stato membro contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dallo Stato membro.

Negli atti notificati la Commissione non ha potuto esplicitamente individuare riferimenti alla direttiva (UE) 2015/413.

Essa richiede pertanto alle autorità italiane di chiarire in che modo l'articolo 12, paragrafo 1, è considerato correttamente recepito.

In assenza di una risposta soddisfacente alle richieste di cui sopra, la Commissione può decidere di avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato per mancata conformità delle misure nazionali alla direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.